CAMERA DEI DEPUTATI N. 2326

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

TEDESCHI, RUBINO, ARMELLIN, AUGELLO, AZZARO, BECCHETTI, BONFERRONI, BRICCOLA, BROCCA, CACCIA, CARELLI, CARRUS, CASATI, CATTANEI, COLONI, CORSI, CRISTOFORI, FALCIER, FERRARI SILVESTRO, GAROCCHIO, GRIPPO, LA RUSSA, LATTANZIO, MELELEO, MERLONI, MEROLLI, NAPOLI, NENNA D'ANTONIO, NICOTRA, NUCCI MAURO, ORSENIGO, PASQUALIN, PATRIA, PERRONE, PERUGINI, PISANU, PONTELLO, PORTATADINO, QUIETI, RADI, REBULLA, RICCIUTI, RIGHI, ROSSI, RUSSO FERDINANDO, RUSSO GIUSEPPE, RUSSO RAFFAELE, RUSSO VINCENZO, SANZA, SARETTA, SAVIO, SCAIOLA, SILVESTRI, SINESIO, STEGAGNINI, TANCREDI, VITI, ZAMPIERI, ZOPPI, ZOSO

Presentata il 28 novembre 1984

Modifica alla legge 10 dicembre 1981, n. 741, recante ulteriori norme per l'accelerazione delle procedure per l'esecuzione di opere pubbliche

ONOREVOLI COLLEGHI! — Gli impianti tecnologici e speciali e quelli per telecomunicazioni hanno assunto un'importanza sempre crescente nella costruzione sia degli edifici per civile abitazione, non appena si discostino da un modulo di estrema semplicità, sia a maggior ragione per gli edifici con scopi industriali o destinati a servizi. Per l'installazione di detti impianti è sorta una fiorente industria che coglie significative affermazioni anche all'estero.

Nella consapevolezza di questa realtà, e della sua evoluzione, sin dalla istituzione dell'Albo nazionale dei costruttori furono previste, per gli impianti in esame, categorie specializzate (la V e la XX) di cui la prima si suddivideva in parecchie sottocategorie, ulteriore segno del grado di specializzazione che si andava affermando e della necessità di provvedere in conseguenza.

È da tenere presente che la legge n. 57 del 1962, ad ulteriore conferma delle esigenze del rispetto della specializzazione tecnologica, ha fissato il principio che l'esecutore di opere per conto dello Stato, degli enti pubblici e di altri soggetti espressamente indicati, quand'anche gli impianti speciali non siano scorporati, non può eseguirli direttamente, ma deve avvalersi di ditte iscritte nell'Albo per le categorie corrispondenti.

Con la legge 10 dicembre 1981, n. 741, sono state dettate norme per l'accelerazione delle procedure per l'esecuzione di opere pubbliche.

A questo fine l'ultimo comma dell'articolo 7 ha disposto che: « Nel caso di opere rientranti in più categorie fra quelle previste dalla tabella annessa alla legge 10 febbraio 1962, n. 57, e successive modificazioni, l'amministrazione appaltante richiede nel bando di gara, ai fini dell'ammissione agli appalti, e fermi restando gli altri requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni, la iscrizione alla sola categoria prevalente rispetto al complesso delle opere, salvo che, per comprovati motivi tecnici indicati in sede di progetti, non risulti indispensabile anche l'iscrizione in altre categorie ».

L'ultima parte del comma era dettata nel presupposto che per gli impianti tecnologici e speciali e per quelli di telecomunicazioni, in dipendenza della loro peculiare natura, i comprovati motivi tecnici cui la norma fa riferimento ricorressero in modo costante, sicché essi non potessero essere assorbiti nella iscrizione per la categoria prevalente, se non in casi secondari e del tutto eccezionali.

Senonché, l'esperienza pratica ha dimostrato che la formulazione adoperata è tale da indurre in errore, avendo ritenuto molte amministrazioni di poter disporre in materia di una competenza discrezionale; sicché è accaduto che l'esecuzione di impianti tecnologici di alta specializzazione venisse consentita ad imprese prive della relativa iscrizione, ma competenti per i lavori quantitativamente prevalenti, con pregiudizio del requisito dell'affidabilità che la rigida ripartizione delle categorie intende tutelare.

Appare quindi indispensabile porre rimedio a tale inconveniente, riportando il testo dell'articolo 7 in esame alla *ratio* che lo ha animato: risultato che si consegue precisando in un comma aggiuntivo che per gli impianti tecnologici e speciali e per quelli di telecomunicazioni è normalmente da richiedere l'iscrizione nella relativa specifica categoria, fissando poi dei criteri obiettivi per consentire in casi particolari l'assorbimento di tali lavori in quelli della categoria prevalente.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ARTICOLO UNICO.

All'articolo 7 della legge 10 dicembre 1981, n. 741, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Tuttavia, deve in ogni caso richiedersi la iscrizione all'Albo nazionale dei costruttori per le specifiche categorie degli impianti tecnologici e speciali e degli impianti di telecomunicazioni, qualora l'importo degli impianti superi un ventesimo dell'importo totale dell'appalto ».